

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2017.

Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, «Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA», convertito con modificazioni nella legge 1° febbraio 2016, n. 13;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2016, n. 151, di modifica del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 205 del 18 luglio 2016 di nomina del Comitato di esperti di cui all'art. 1, comma 8.2 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, «Pro-roroga e definizione di termini», convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, che stabilisce che la realizzazione degli interventi è da attuare entro la scadenza dell'AIA dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. in corso di validità, ossia il 23 agosto 2023;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 giugno 2017 di aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA in A.S. alla società AM InvestCo Italy S.r.l.;

Vista la domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l., con sede legale in Milano, viale Brenta, 27/29, C.F. e P. IVA 09520030967 (nel seguito domanda di AIA) in data 5 luglio 2017 e successivamente integrata con nota del 31 luglio 2017, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Considerato che la domanda di AIA è stata pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il periodo di 30 giorni previsto all'art. 1, comma 8.1, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;

Visto il parere del Comitato di esperti del 27 settembre 2017, prot. CESP/U/134/27-09-2017 contenente anche la relazione di sintesi sulle osservazioni ricevute sulla domanda di AIA di AM InvestCo Italy S.r.l. di cui all'art. 1, comma 8.1, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;

Vista la nota del 27 settembre 2017 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto che il presente provvedimento includa specifiche indicazioni in relazione alle modalità di controllo del recupero di scorie di fusione ed al ristoro degli oneri di pulizia stradale al Comune di Statte;

Vista la proposta in data 27 settembre 2017 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria

1. È approvata la modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, come riportato nel presente decreto e negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Misure transitorie


1. La produzione dello stabilimento ILVA di Taranto non potrà superare i 6 milioni tonnellate/anno di acciaio fino al completamento di tutti gli interventi previsti nell'Allegato I. Il Gestore potrà superare il limite alla produzione solo dopo l'accertamento da parte dell'Autorità di controllo del completamento degli interventi e previa comunicazione all'Autorità competente.

2. Il termine ultimo per la realizzazione degli interventi è stato fissato dall'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2017, n. 19 alla scadenza dell'AIA dello stabilimento ILVA di Taranto, ossia al 23 agosto 2023, fatto salvo le diverse tempistiche espressamente previste negli Allegati I e II.

3. Nelle more della completa realizzazione degli interventi di copertura del Parco minerale e del Parco fossile la giacenza media annua dei suddetti Parchi primari, non potrà superare i 14,5 milioni di tonnellate/anno.

4. Nelle more della realizzazione degli interventi previsti nell'Allegato I, resta fermo il vincolo previsto dalla prescrizione n. 44 dell'AIA 2012, ovvero il Gestore dovrà massimizzare i tempi di distillazione del fossile, che dovranno comunque essere non inferiori a 24 ore. Il Gestore potrà fare istanza all'Autorità competente per la diminuzione dei tempi di distillazione per le singole batterie, previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi previsti per le stesse.

5. Nelle more dell'adeguamento delle centrali termoelettriche presenti all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto S.p.A. in A.S. (ex Taranto Energia S.r.l.), previsto nell'art. 8, comma 1, del presente decreto, trova applicazione quanto previsto al paragrafo 9.2.1.1.4 Trattamento gas coke nell'AIA 2011 per le emissioni dello stabilimen-



to ILVA, limitatamente al periodo di fermata programmata della linea di desolfurazione presente nell'area cokeria.

Art. 3.

Nulla osta al rilascio delle autorizzazioni per interventi aia in aree interne al sito di interesse nazionale di Taranto

1. Al fine di rendere certe le tempistiche per la realizzazione degli interventi, con il presente decreto è concesso il nulla osta al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli interventi nelle aree interne al SIN di Taranto, riportate nell'Allegato 15 della domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.

2. Con la pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* sono assolti gli obblighi di comunicazione in capo al Gestore il quale darà inizio ai cantieri e alle eventuali attività di scavo in conformità alle tempistiche riportate nell'Allegato I.

3. Per le attività in tali aree il Gestore dovrà attenersi alle condizioni di cui alla nota prot. 20001 del 22 settembre 2017 della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 4.

Piano di monitoraggio e controllo

1. Le procedure operative previste nel Piano di monitoraggio e controllo di cui al decreto ministeriale n. 194 del 13 luglio 2016 sono approvate con nota ISPRA prot. n. 46939 del 25 settembre 2017.

2. Gli esiti dei monitoraggi per i camini: E422, E423, E424, E425, E426, E428, E312 dovranno essere riportati in una sezione specifica del Rapporto annuale previsto dal Piano di monitoraggio e controllo e dovranno contenere tutte le informazioni di dettaglio derivanti dalle operazioni di calibrazione.

3. È fatto salvo il Piano di monitoraggio e controllo di cui al decreto ministeriale n. 194 del 13 luglio 2016, con le modifiche e gli aggiornamenti previsti dal presente decreto, nonché la periodicità dei controlli di cui alla prescrizione n. 17 dell'AIA 2012.

Art. 5.

Monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale

1. Qualora l'Autorità di controllo, a seguito delle verifiche richiamate all'art. 4, comma 3, ritenesse che gli scostamenti dei cronoprogrammi siano tali da compromettere il raggiungimento della conclusione degli interventi entro le scadenze disposte nel presente decreto, ne dà comunicazione all'Autorità competente con specifico rapporto.

2. I commissari straordinari, i quali svolgono ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 le attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del piano ambientale, in presen-

za di ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla volontà del Gestore o di eventuali modifiche progettuali richieste da quest'ultimo, con invarianza del termine ultimo per la realizzazione degli interventi, possono richiedere all'Autorità competente di convocare apposita Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi, può procedere ad impartire specifiche prescrizioni al Gestore, aggiornando le disposizioni del Piano, ferma restando la scadenza del 23 agosto 2023.

3. Laddove l'inosservanza reiterata del presente decreto abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute, può essere attivato il procedimento per l'applicazione della previsione di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

4. Ferme restando le competenze dell'Autorità di controllo, è istituito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, presso la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Osservatorio permanente per il monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale, anche al fine di fornire appositi elementi per la predisposizione delle relazioni semestrali al Parlamento previste dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 e dall'art. 1, comma 13-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Con decreto direttoriale sono definiti il regolamento, la composizione e le funzioni dell'Osservatorio.

Art. 6.


Conclusione procedimento AIA ID 333/945

1. Nelle more del complessivo riesame di cui all'art. 8, comma 3, il procedimento di cui all'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 è concluso con l'approvazione della «Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento ILVA S.p.A. in A.S.», riportata nell'Allegato 23 alla domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.

2. AM InvestCo Italy S.r.l., entro dodici mesi dalla data in cui subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario, dovrà trasmettere all'Autorità competente e all'Autorità di controllo il cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui al comma 1.

3. Per i camini: E715/1-2/3/4, E721/1-2/3-4/5-6/7-8/9, E753/1-2/3-4/5 si prescrive un monitoraggio periodico delle emissioni con una frequenza mensile; gli esiti di tale monitoraggio dovranno essere riportati in una sezione specifica del Rapporto annuale previsto dal Piano di monitoraggio e controllo.

4. Il procedimento di cui alla prescrizione UA11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, per l'adeguamento ai valori limite normativi (Tab. 3, All. V alla parte III del decreto legislativo n. 152/2006) previsti per le emissioni di sostanze pericolose agli scarichi degli impianti produttivi e ai valori limite previsti



dalle BAT Conclusions di settore prima della loro immissione nella rete fognaria, è concluso con la prescrizione del rispetto dei valori limite di emissione per gli scarichi idrici parziali agli impianti produttivi riportati nell'Allegato II e con la prescrizione degli interventi e le relative tempistiche di attuazione riportati nell'Allegato I.

5. Il procedimento di cui alla prescrizione UA13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 inerente le misure per la riduzione dei consumi energetici è concluso con l'approvazione del «Piano di efficientamento energetico» riportato nell'Allegato 6 alla domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.

6. AM InvestCo Italy S.r.l., entro dodici mesi dalla data in cui subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario, dovrà trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui al comma 5.

Art. 7.

Conclusione procedimenti AIA ID 333/1030 e ID 53/1034 - Relazioni di riferimento

1. I procedimenti sulle Relazioni di riferimento ex DM 272/2014 per lo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto S.p.A. in A.S. (ID 333/1030) e per le centrali termoelettriche Taranto Energia S.r.l. (ID 53/1034), sono da ritenersi conclusi con la presentazione della Relazione di riferimento riportata nell'Allegato 7 alla domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.

2. Il Gestore dovrà prestare apposita garanzia finanziaria di cui all'art. 29-*sexies*, comma 9-*septies* del decreto legislativo n. 152/06, uniformandosi ai criteri di cui al decreto ministeriale del 28 aprile 2017, a favore della Provincia di Taranto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Gestore in conformità alla normativa vigente può eseguire ulteriori studi e caratterizzazioni al fine di aggiornare la Relazione di riferimento presentata, rivedendo eventualmente gli importi della garanzia finanziaria.

4. Al fine di valutare l'adeguatezza degli importi delle garanzie finanziarie, l'Autorità competente si avvale della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC chiamata a fornire la consulenza tecnica prevista alla lettera b) dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 153 del 10 agosto 2007. Tali determinazioni verranno notificate al Gestore e alla Provincia di Taranto.

Art. 8.

Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà ad avviare il riesame dell'AIA per le centrali termoelettriche presenti all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto S.p.A. in A.S. (ex Taranto Energia) per l'adeguamento alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamen-

to europeo e del Consiglio per i grandi impianti di combustione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 212 del 17 agosto 2017.

2. L'adeguamento alla decisione di esecuzione di cui al comma 1 dovrà avvenire entro il 17 agosto 2021, in conformità all'art. 21, comma 3, della direttiva 2010/75/UE, così come recepita dall'art. 29-*octies* del decreto legislativo n. 152/2006.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà ad avviare il riesame complessivo per i reparti di laminazione presenti all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto S.p.A. in A.S. a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle «Best Available Techniques Conclusions for Ferrous Metals Processing».

Art. 9.

Piano rifiuti


1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto, il Gestore deve concludere gli interventi previsti nelle prescrizioni del Piano rifiuti prot. 4/U/11-12-2014 ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 1/2015, convertito con modificazioni nella legge n. 20/2015. I relativi cronoprogrammi sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi fissato al 31 dicembre 2018.

2. Limitatamente agli interventi: UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale) e UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno), per la porzione dell'area di competenza di AM InvestCo Italy S.r.l., il termine ultimo per la realizzazione degli interventi è fissato al 31 dicembre 2020, condizionato al rilascio delle autorizzazioni al trasporto transfrontaliero in capo alla Provincia di Taranto nei termini previsti per la conclusione del relativo procedimento.

3. La Provincia di Taranto al fine di rendere certe e velocizzare le tempistiche per la realizzazione degli interventi UP2 e UP3 per quanto attiene al Piano di campionamento ed analisi terrà conto delle procedure operative definite da ISPRA, di cui all'art. 4, comma 1.

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, da parte della Provincia di Taranto, al trasporto transfrontaliero per l'attuazione delle prescrizioni UP2 e UP3, il rispetto delle tempistiche fissate nel presente decreto prevale sul principio di vicinanza ai sensi del regolamento CE 1013/2006, art. 11, comma 1, lettera a).

5. Al fine di valutare l'adeguatezza degli importi delle garanzie prestate, l'Autorità competente si avvale della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC chiamata a fornire la consulenza tecnica prevista alla lettera b) dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 153 del 10 agosto 2007.



Art. 10.

Modalità di controllo in relazione al recupero di scorie provenienti dalla fusione nell'ambito del ciclo produttivo dell'impianto ILVA di Taranto

1. Qualora il Gestore ai fini del recupero delle scorie di fusione all'interno degli stabilimenti ILVA di Taranto si avvalga della disciplina alternativamente concessagli, ove più favorevole, di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, prevista dall'art. 4, comma 2-ter del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 convertito con modificazioni nella legge 4 marzo 2015, n. 20 e per l'effetto con esenzione dalla verifica di conformità al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, l'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute è accertata da ISPRA esclusivamente con le modalità ivi indicate.

2. A tal fine, l'accertamento dell'assenza di rischi di contaminazione per le falde e per la salute, ai sensi dell'art. 177, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 nel termine di dodici mesi dell'avvenuto completo recupero delle scorie in forza del suddetto art. 4, comma 2-ter, del decreto-legge n. 1/2015 convertito con modificazioni dalla legge n. 20/2015 e successive modifiche, avverrà per tramite di monitoraggio annuale delle acque di falda eventualmente interessate dalla lisciviazione delle scorie avviate a recupero successivamente alla data di entrata in vigore della predetta norma speciale ex art. 4, comma 2-ter, decreto-legge n. 1/2015.

3. Saranno oggetto di monitoraggio i parametri relativi alla classificazione REACH, Regolamento (CE) n. 1907/2006 delle scorie e le concentrazioni misurate saranno valutate al netto dei valori di fondo delle acque di falda del sito misurati mediante un piezometro ubicato a monte idrogeologico delle attività di recupero. Nel caso in cui l'eventuale contributo della lisciviazione delle scorie alle acque di falda sia significativo, con superamento della CSC Tabella 2 Allegato 5 parte IV Titolo V decreto-legge n. 152/2006 di uno o più parametri al netto dei valori di fondo, l'eventuale rischio di contaminazione per la falda e la salute sarà valutato ai sensi delle vigenti procedure previste dalla parte IV Titolo V del decreto-legge n. 152/2006.

4. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti di registrazione dei materiali ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Gestore potrà trasmettere all'autorità di controllo, con frequenza biennale, idonea documentazione di conformità merceologica delle scorie come oggetto di registrazione presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Art. 11.

Ristoro degli oneri di pulizia stradale al Comune di Statte

Relativamente alla prescrizione di cui all'art. 1, comma 22, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 ottobre 2012 DVA-DEC-2012-000547, il ristoro degli oneri a favore del Comune di Statte derivanti dalla pulizia delle strade prospicienti lo stabilimento e posti carico del Gestore sono determinati nell'importo complessivo annuo di Euro 200.000,00.

Art. 12.


Interventi in capo ad ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria

1. Gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale da realizzare nelle aree riportate nell'allegato 8 della domanda di AIA di AM InvestCo Italy S.r.l., che permangono di interesse nazionale e che resteranno nella titolarità di ILVA S.p.A. in AS in quanto non oggetto di cessione e, pertanto, esterne al nuovo perimetro dell'installazione AIA, saranno eseguiti dai Commissari Straordinari secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6-bis e seguenti, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 convertito nella legge 1° febbraio 2016, n. 13.

2. I commissari straordinari nell'ambito della propria programmazione formalizzeranno le proposte di intervento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attivando le necessarie procedure ai sensi della normativa vigente relativa al sito di interesse nazionale di Taranto.

3. Per le aree di cui al comma 1 non ricomprese nel SIN di Taranto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può provvedere, ove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente, alla inclusione delle stesse nel perimetro del SIN di Taranto, mediante apposito decreto di modifica del perimetro già stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente del 10 gennaio 2000.

4. Gli interventi di cui alle prescrizioni UA25, UA5, UP4 – UP7, porzione UP3, di competenza dei commissari straordinari, secondo la ripartizione riportata nell'allegato 27 della domanda di AIA di AM InvestCo Italy S.r.l., e ubicati nelle aree di cui al comma 1, devono essere conclusi entro il termine stabilito dall'art. 1, comma 8.4 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito nella legge 1° febbraio 2016, n. 13.



Art. 13.

Amianto

1. AM InvestCo Italy S.r.l. subentrerà a tutti gli impegni, piani e programmi assunti dai Commissari straordinari in materia di rimozione dell'amianto.

2. Fermi restando gli obblighi previsti dalla legge in materia di rimozione e smaltimento dell'amianto, si prescrive ad AM InvestCo Italy S.r.l. di presentare all'ISPRA, entro sei mesi dalla data in cui subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario, un programma organico di rimozione dell'amianto, che tenga conto della mappatura redatta dai commissari straordinari ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, comunicata con nota del 21 dicembre 2016, nonché degli impianti già dismessi e di quelli da dismettere. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, che stabilisce che la realizzazione degli interventi è da attuare entro la scadenza dell'AIA dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. in corso di validità, ossia il 23 agosto 2023.

Art. 14.

Chiusura diffide

1. Gli atti di diffida adottati dall'Autorità competente ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9 del decreto legislativo n. 152/06 antecedenti al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014 si devono intendere formalmente chiusi con il presente decreto.

2. Per le diffida successive al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, l'Autorità competente predisporrà una verifica avvalendosi di ISPRA e della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC chiamata a fornire la consulenza tecnica prevista alla lettera b) dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 153 del 10 agosto 2007, al fine di aggiornare le stesse alla luce del presente decreto.

Art. 15.

Entrata in vigore e norme finali

1. Ad eccezione delle modificate introdotte nel presente decreto, per lo stabilimento ILVA di Taranto S.p.A. e per le centrali termoelettriche Taranto Energia S.r.l., si devono intendere confermate tutte le prescrizioni, inclusi i valori limite di emissione e il limite alla produzione, previste nei seguenti provvedimenti: decreto ministeriale n. 72 del 29 marzo 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2010), decreto ministeriale n. 450 del 4 agosto 2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2011), decreto ministeriale n. 547 del 26 ottobre 2012 (*Gazzetta*

Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012), decreto ministeriale n. 53 del 3 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2014), decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014); decreto ministeriale n. 31 del 24 febbraio 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2015); decreto ministeriale n. 169 del 6 agosto 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 2015); decreto ministeriale n. 60 del 10 marzo 2016 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 2016); decreto ministeriale n. 155 del 1° giugno 2016 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 2016) decreto ministeriale n. 194 del 13 luglio 2016 (*Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016).

2. I commissari straordinari rimangono a tutti gli effetti i Gestori dello stabilimento ILVA S.p.A. fino all'effettivo subentro di AM InvestCo Italy S.r.l., anche come affittuario.

3. La voltura in capo ad AM InvestCo Italy S.r.l. delle autorizzazioni di ILVA S.p.A. in A.S. e di Taranto Energia S.r.l. in A.S., di cui al comma 1, come modificate dal presente decreto, diverrà efficace a seguito dell'effettivo subentro, anche come affittuario.

4. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'installazione.

5. AM InvestCo Italy S.r.l. resta responsabile della conformità di quanto dichiarato nella domanda di AIA rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'installazione.

6. Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua adozione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al giudice amministrativo entro sessanta giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 29 settembre 2017

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
GENTILONI SILVERI

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*
GALETTI

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 2005




PARCHI**Prescrizione n. 1 - UA7 del DPCM 14/03/2014****Parco Minerale e Parco Fossile**

1. E' autorizzata la realizzazione dell'intervento della copertura del Parco Minerale e del Parco Fossile così come previsto dal progetto approvato con DM n. 31 del 24 febbraio 2015 (GU n. 58 del 11/03/2015). Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato in 36 mesi dalla data in cui AM InvestCo Italy S.r.l. subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario.
2. Le attività di cantiere dovranno essere avviate entro il 30 settembre 2018.
3. Nelle more della completa realizzazione degli interventi, la giacenza media annua dei parchi primari, fossili e minerali, non potrà superare i 14,5 milioni di tonnellate/anno (- 17% rispetto AIA 2012).
4. Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 14 alla domanda di AIA, denominato "pump&treat", in conformità alle previsioni del DM n. 31 del 24 febbraio 2015, al fine di garantire le misure di messa in sicurezza d'emergenza della falda superficiale attraverso l'emungimento dalla rete piezometrica già esistente eventualmente integrata. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 31 dicembre 2018.
5. Come previsto nel Piano di monitoraggio e controllo di cui al D.M. 194 del 13 luglio 2016, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo, entro 3 mesi dalla realizzazione dell'intervento di cui al comma 4, le coordinate geografiche e l'ubicazione (mediante apposita planimetria) dei relativi scarichi parziali, con una proposta di monitoraggio e l'indicazione dello scarico finale.

Prescrizione n. 4 - UA7 del DPCM 14/03/2014**Parco OMO, Parchi AGL Nord e Sud e Parco loppa**

1. Per i Parco OMO e i Parchi AGL Nord e Sud si prescrive al Gestore la realizzazione della copertura conformemente al progetto di cui alla nota DVA/2013/26919 del 22 novembre 2013. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato in 42 mesi dalla data in cui AM InvestCo Italy S.r.l. subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario.
2. Si riconosce al Gestore la possibilità di proporre eventuali modifiche al progetto di cui al comma 1, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo restando la copertura.
3. Qualora il Gestore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, per il tramite dei Commissari straordinari, chiede la convocazione della Conferenza di servizi prevista all'art. 1, comma 9, del decreto legge 61/2013.
4. Le attività di cantiere dovranno essere avviate entro il 30 settembre 2018, fatto salvo diversa disposizione della Conferenza di servizi di cui al comma 2.
5. Per il Parco Loppa, il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento di confinamento, mediante l'istallazione delle barriere frangivento sui quattro lati, come da progetto riportato nell'Allegato 2 alla domanda di AIA. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato in 42 mesi dalla data in cui AM InvestCo Italy S.r.l. subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario.



6. Entro 3 mesi dalla realizzazione dell'intervento per il Parco Loppa, il Gestore dovrà concordare con l'Autorità di controllo una proposta di procedura operativa al fine di garantire l'efficienza della barriera frangivento, prevedendo un adeguato livello di pulizia e di manutenzione della rete.

Prescrizione n.6 del DPCM del 14/03/2014

Nastri trasportatori

1. Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, secondo le tipologie progettuali riportate nell'Allegato 17 alla domanda di AIA, finalizzato alla chiusura completa dei nastri trasportatori. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 31 maggio 2020.

2. Il Gestore può non realizzare l'intervento di chiusura dei nastri fermi e non utilizzati. Un loro eventuale riavvio dovrà comunque essere subordinato alla preventiva realizzazione degli interventi previsti.

3. Il Gestore può non realizzare l'intervento di chiusura dei nastri che ricadono in aree oggetto di interventi di copertura, come riportato nell'Allegato 17.

Prescrizioni n. 16.i)-40-51-58-65-67 del DPCM 14/03/2014

Edifici gestione materiali polverulenti

1. Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 24 alla domanda di AIA, finalizzato alla chiusura degli edifici, associati ad impianti in esercizio, in cui avviene la gestione di materiali polverulenti. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 31 dicembre 2018.


2. Il Gestore può non realizzare l'intervento di chiusura degli edifici non utilizzati. Un loro eventuale riutilizzo dovrà comunque essere subordinato alla preventiva realizzazione degli interventi previsti.

3. Con riferimento alla depolverazione dell'edificio OMO, la cui chiusura è già stata completata, si riconosce al Gestore la possibilità di proporre a ISPRA, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, una relazione tecnica sulla necessità della depolverazione tenuto conto del grado di umidità dei materiali, della relativa pezzatura e della presenza di tramogge chiuse. Qualora ISPRA ritenga la misura equivalente né da comunicazione al Gestore, entro i successivi trenta giorni.

4. Con riferimento alla chiusura dell'edificio PCI, si riconosce al Gestore la possibilità di proporre all'ISPRA, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, una relazione tecnica sulla possibilità di limitare la chiusura alla parte sommitale dell'edificio, in corrispondenza del piano di arrivo e partenza del nastro trasportatore, in quanto la restante parte delle strutture sono costituite da sili chiusi e già depolverati. Qualora ISPRA ritenga la misura equivalente né da comunicazione al Gestore, entro i successivi trenta giorni.

COKERIE

1. Per tutte le batterie di cokefazione, il Gestore dovrà realizzare gli interventi secondo il programma organico riportato nell'Allegato 10 alla domanda di AIA, contenente le varie fasi di realizzazione degli interventi medesimi. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, come di seguito specificato.



2. Nelle more della realizzazione degli interventi di seguito riportati, resta fermo il vincolo previsto dalla prescrizione n. 44 dell'AIA 2012, ovvero il Gestore dovrà massimizzare i tempi di distillazione del fossile, che dovranno comunque essere non inferiori a 24 ore. Il Gestore potrà fare istanza all'Autorità competente per la diminuzione dei tempi di distillazione per le singole batterie, previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi previsti per le stesse.

3. Il Gestore è autorizzata alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 3 alla domanda di AIA, finalizzato alla installazione, presso tutte le batterie di cokefazione, del sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO.

4. Con riferimento alla prescrizione n. 37 del DPCM del 14 marzo 2014, il Gestore è autorizzata alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA, finalizzato al miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato nel medesimo Allegato 4 e riportato anche nell'Allegato 10.

Prescrizioni n. 16.e)-42-49 del DPCM 14/03/2014

Batterie n. 3-4, 5-6

1. Il Gestore dovrà dismettere, come riportato nell'Allegato 9 alla domanda di AIA, le Batterie n. 3-4 oppure 5-6. Pertanto, AM InvestCo Italy S.r.l., entro 12 mesi dalla data in cui subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario, dovrà presentare all'Autorità di controllo, il Piano di Dismissione di dettaglio contenente la descrizione anche delle attività relative allo smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti.

2. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato in 42 mesi dalla data in cui AM InvestCo Italy S.r.l. subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario.

3. Il riavvio delle Batterie n. 3-4 o 5-6, dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente su apposita richiesta di AM InvestCo Italy S.r.l., previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati:


- rifacimento completo dei refrattari;
- costruzione nuova doccia per garantire rispetto del limite per le polveri di 25 g/t coke;
- rispetto del limite per le polveri di 8 mg/Nm³ al camino;
- installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO;
- miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.

Prescrizioni n. 16.f)-42-49 del DPCM 14/03/2014

Batterie n. 9-10 e della doccia n. 5

1. Il riavvio delle Batterie n. 9-10 potrà avvenire previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati:

- Batteria n. 9 completamento del rifacimento dei refrattari a lotti;
- Batteria n. 10 conclusione del rifacimento completo dei refrattari;
- costruzione nuova doccia 5 per garantire il rispetto del limite per le polveri di 25 g/t coke;
- rispetto del limite per le polveri di 8 mg/Nm³ al camino E425, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche;
- installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO;



- miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.

Prescrizioni n. 16.l)-42-49 del DPCM 14/03/2014**Batteria n. 11 e la doccia n. 6**

1. Il Gestore deve avviare le procedure per la fermata in tempo utile al fine di garantirne l'arresto entro il 31 marzo 2020.
2. Il riavvio delle Batteria n. 11, dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente su apposita richiesta del Gestore, previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati:
 - rifacimento completo dei refrattari;
 - costruzione nuova doccia 6 per garantire il rispetto del limite per le polveri di 25 g/t coke;
 - rispetto del limite per le polveri di 8 mg/Nm³ al camino E425;
 - installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO;
 - miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.

Prescrizioni n. 16.m)-42-49 del DPCM 14/03/2014**Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis**

1. Il Gestore deve realizzare gli interventi di seguito riportati:
 - costruzione nuova doccia 4 bis per garantire rispetto limite polveri di 25 g/t coke;
 - rispetto del limite per le polveri di 8 mg/Nm³ al camino E424, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche;
 - installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO;
 - miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.
2. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 31 dicembre 2020.

Prescrizioni n. 16.o)-42-49 del DPCM 14/03/2014**Batteria n. 12 e nuova doccia 6**

1. Il Gestore deve realizzare gli interventi di seguito riportati:
 - costruzione nuova doccia 6 per garantire rispetto limite polveri di 25 g/t coke;
 - rispetto del limite polveri di 8 mg/Nm³ al camino E428, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche;
 - installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO;
 - miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.
2. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 30 giugno 2021.

AGGLOMERATO**Prescrizione n. 55-57 del DPCM 14/03/2014****Impianto di sinterizzazione**

1. Il Gestore è autorizzata alla realizzazione dell'intervento per l'installazione di due filtri a maniche per il trattamento delle emissioni al camino E312 su una linea dell'impianto di



sinterizzazione così come previsto dal progetto approvato con DM n. 53 del 3 febbraio 2014. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 31 dicembre 2021.

2. Il Gestore dovrà comunicare all'Autorità competente, entro il 31 dicembre 2020, se intende procedere o meno alla fermata della seconda linea dell'impianto di sinterizzazione; nel caso intenda procedere alla fermata, questa dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2021.

3. Qualora il Gestore non intenda procedere alla fermata della seconda linea dell'impianto di sinterizzazione, dovrà dare avvio alle attività di cantiere per l'installazione dei filtri a maniche anche sulla seconda linea entro il 30 giugno 2021, in coerenza con i cronoprogrammi di cui al DM n. 53 del 3 febbraio 2014.

ALTOFORNI

Prescrizione n. 16.n)-64-66 del DPCM 14/03/2014

Altoforno 5

1. Il Gestore dovrà presentare all'Autorità competente e all'Autorità di controllo il cronoprogramma complessivo degli interventi, riportati al comma 2, comprensivo degli elaborati progettuali, 6 mesi prima dell'avvio delle attività di cantiere.

2. Il riavvio dell'Altoforno 5 dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente su apposita richiesta del Gestore, previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati:

- l'installazione del sistema di condensazione dei vapori loppa;
- l'installazione del sistema di depolverazione del campo di colata;
- gli interventi di copertura dei nastri trasportatori associati al funzionamento dell'AFO 5;
- la chiusura degli edifici in cui avviene la gestione dei materiali polverulenti associati all'AFO 5;
- interventi per l'efficientamento energetico;
- interventi per l'adeguamento ai valori limite di emissione prescritti allo scarico 9AI e riportati nell'Allegato II.

Prescrizione n. 18 dell'AIA 2012

Altoforno 3


1. AM InvestCo Italy S.r.l., entro 12 mesi dalla data in cui subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario, dovrà presentare all'Autorità di controllo, il Piano di Dismissione di dettaglio, tenendo conto delle determinazioni di cui al provvedimento prot. DVA/2013/7520 del 27 marzo 2013 e contenente le misure di salvaguardia ambientale, ivi inclusa la rimozione e lo smaltimento dell'eventuale amianto presente.

2. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato in 42 mesi dalla data in cui AM InvestCo Italy S.r.l. subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario.

ACCIAIERIE

Prescrizione n. 16h - 70c del DPCM 14/03/2014

1. Il Gestore è autorizzata alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 5 alla domanda di AIA. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato:



- entro il 31 dicembre 2018 dovrà essere garantita la piena operatività delle cappe mobili sull'area lato TNA;
- dal 1 gennaio 2019 sono autorizzate le operazioni di svuotamento delle paiole esclusivamente nell'area lato TNA dotata di cappe mobili;
- l'utilizzo dell'area lato AFO per le operazioni di svuotamento delle paiole è vietato fino all'entrata in esercizio delle cappe mobili;
- AM InvestCo Italy S.r.l. è autorizzata alla realizzazione dell'intervento per l'installazione delle barriere frangivento sui quattro lati, come da progetto riportato nell'Allegato 5 alla domanda di AIA. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato in 48 mesi dalla data in cui AM InvestCo Italy S.r.l. subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario;
- le attività di cantiere per l'installazione delle barriere frangivento sui quattro lati dovranno comunque essere avviate entro il 31 marzo 2019.

2. Entro 3 mesi dalla realizzazione dell'intervento in area GRF, il Gestore dovrà concordare con l'Autorità di controllo una proposta di procedura operativa al fine di garantire l'efficienza della barriera frangivento, prevedendo un adeguato livello di pulizia e di manutenzione della rete.

Prescrizione n. 70.a del DPCM 14/03/2014

Acciaieria 1

1. AM InvestCo Italy S.r.l. dichiara che il sistema di aspirazione desolfurazione ghisa in siviera (BAT 78), nella postazione denominata DES/SUD è già stato realizzato ed è in marcia. Per quanto concerne la postazione DES/NORD dichiara che non è attualmente in esercizio. Tale impianto potrà essere riavviato solo a seguito del completamento dell'intervento previsto.

Acciaieria 2:

2. AM InvestCo Italy S.r.l. dichiara che il sistema di aspirazione desolfurazione ghisa in siviera (BAT 78), nella postazione denominata DES/SUD è già stato realizzato ed è in marcia. Per quanto concerne la postazione DES/NORD dichiara che non è attualmente in esercizio. Tale impianto potrà essere riavviato solo a seguito del completamento dell'intervento previsto.

GESTIONE DELLE ACQUE

Prescrizione UA3 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti


Dragaggi canali di scarico

1. Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 13 alla domanda di AIA, finalizzato a garantire la rimozione del materiale sedimentato nei canali di scarico. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 31 dicembre 2018.

Prescrizione UA8-UA26 del DPCM 14/03/2014

Gestione acque meteoriche sporgenti marittimi e relative pertinenze

1. Il Gestore deve concludere gli interventi previsti entro il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato dalla legge alla scadenza dell'AIA dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A., ossia al 23 agosto 2023.



Prescrizione UA9 del DPCM 14/03/2014**Gestione acque meteoriche aree a caldo**

1. Il Gestore è autorizzato alla realizzazione degli interventi di pavimentazioni, dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, come da progetti riportati nell'Allegato 1 alla domanda di AIA, per le seguenti aree:

- AM5: FOC1, GRF e Zone Limitrofe;
- AM6: ACC1 e Zone Limitrofe;
- AM8: ACC2, FOC2 e Zone Limitrofe;
- AM9: AFO1/2 e ZL;
- AM10: AFO4/5 e ZL;
- AM11: Cokeria e Zone Limitrofe

La progettazione per l'intervento AM10 (AFO4/5 e ZL) deve seguire gli stessi criteri tecnici che hanno caratterizzato quella presentata per le altre aree.

2. AM InvestCo Italy S.r.l., entro 6 mesi dalla data in cui subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario, dovrà trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti, con particolare riferimento ai lavori di "Realizzazione opere Edili e Impianti". Il cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato dalla legge alla scadenza dell'AIA dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A., ossia al 23 agosto 2023.

3. Il Gestore dovrà prendere in considerazione sia la chiusura di tutte le caditoie esistenti anche nei progetti in cui non è stato esplicitamente indicata, sia il convogliamento e il trattamento delle acque meteoriche provenienti dai pluviali, tenendo conto delle diverse esigenze tecniche che potranno emergere in fase di progettazione esecutiva.

4. Come previsto nel Piano di monitoraggio e controllo di cui al D.M. 194 del 13 luglio 2016, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo, entro 3 mesi dalla realizzazione degli impianti di trattamento delle varie aree, le coordinate geografiche e l'ubicazione (mediante apposita planimetria) dei relativi scarichi parziali, con una proposta di monitoraggio (comprensiva del parametro conducibilità elettrica), l'indicazione dello scarico finale, nonché la planimetria della relativa rete di raccolta.


5. Il Gestore entro 3 mesi dalla realizzazione degli interventi sulle varie aree dovrà concordare con l'Autorità di controllo una procedura operativa per la verifica e la manutenzione periodica della pavimentazione in conglomerato bituminoso dei piazzali, delle vasche, dei pozzetti esistenti e da realizzare, nonché della rete di raccolta acque.

Prescrizione UA10 del DPCM 14/03/2014**Gestione acque meteoriche aree SEA, IRF, PCA**

1. Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come previsto dal progetto approvato con DM n. 169 del 6/08/2015 (GU n. 190 del 18/08/2015).

2. AM InvestCo Italy S.r.l. entro 3 mesi dalla data in cui subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario, deve trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti e suddiviso per area, anticipando la realizzazione degli interventi sulle aree non interessate dal cumulo di scoria non deferizzata. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 30 giugno 2021.

3. Il Gestore è autorizzato all'installazione e all'esercizio dell'impianto mobile e temporaneo per attività di deferizzazione della scoria di acciaieria, come riportato in allegato 19.



Prescrizione UA11 del DPCM 14/03/2014**Scarichi parziali industriali**

1. Il Gestore è autorizzato alla realizzazione degli interventi, in conformità agli elaborati riportati nell'Allegato 11 alla domanda di AIA, finalizzati a raggiungere i valori limite di emissione per le sostanze pericolose fissati agli scarichi parziali dei reflui di cokeria e degli altoforni e riportati nell'allegato II al presente decreto. Riguardo al trattamento dei reflui di cokeria, l'intervento di cui all'allegato 11 della domanda di AIA deve prevedere anche la filtrazione a sabbia e l'adsorbimento su carbone attivo, anche con un utilizzo non continuo. Con riferimento all'intervento di trattamento dei reflui degli altoforni di cui all'allegato 11 della domanda di AIA, il Gestore può valutare l'opportunità di inserire una sezione di strippaggio finalizzata alla rimozione dell'azoto ammoniacale.


2. AM InvestCo Italy S.r.l., entro 3 mesi dalla data in cui subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario, dovrà trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti e suddiviso per i diversi impianti. Il cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 30 giugno 2020.

3. Il Gestore entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto deve adeguare i sistemi di monitoraggio al fine di verificare il rispetto dei valori limite di emissione per le sostanze pericolose riportati in allegato II al presente decreto.

4. Il Gestore, con specifico riferimento alle emissioni di Selenio al punto di emissione 1AI (scarico impianto di trattamento biologico cokeria), può proseguire la sperimentazione come riportato nell'allegato 11 della domanda di AIA, al fine di garantire il rispetto del valore limite di emissione a partire dal 1 luglio 2021.

5. Il Gestore, con specifico riferimento alle emissioni di Zinco al punto di emissione 27AI (Zincatura a caldo ed elettrozincatura), dovrà presentare, entro il 30 giugno 2019, all'Autorità competente lo studio di fattibilità previsto nell'allegato 11 della domanda di AIA.

6. Il Gestore deve migliorare le proprie procedure operative volte alla verifica periodica della funzionalità dei processi e ad ottimizzare il dosaggio dei reattivi, con l'obiettivo di evitare livelli di emissione anomali, e a implementare, per ognuno degli impianti di trattamento operanti sugli scarichi parziali industriali, un piano di verifiche periodiche di funzionalità, finalizzato al conseguimento della migliore efficienza tecnico energetica degli impianti stessi, nonché al controllo del rispetto continuativo dei valori limite.



PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ACQUA IN ATTUAZIONE DELLA PRESCRIZIONE N. UA11 (SCARICHI PARZIALI INDUSTRIALI)


1.1 IDENTIFICAZIONE DEGLI SCARICHI FINALI

L'intero complesso dell'ILVA di Taranto ha in totale sei scarichi finali, indicati nella tabella seguente.

n° scarico finale	Nome scarico	Coordinate geografiche		Recettore	Portata annua (2015) m ³ /anno
		Nord	Est		
SF 1	Primo canale di scarico	4484686,305	2704247,771	Mar Ionio	405.736.300
SF 2	Secondo canale di scarico	4488980,114	2703514,106	Mar Ionio	493.209.800
SF 3	Secondo sporgente	4483244,507	2707752,246	Mar Ionio	3.300
SF 4	Terzo sporgente	4483310,194	2707123,351	Mar Ionio	6.600
SF 5	Quarto sporgente	4483129,193	2706791,200	Mar Ionio	3.300
SF 6	Molo ovest	4485493,486	2703039,746	Mar Ionio	7.500

Di questi, i primi due sono di natura industriale, gli altri quattro (gli scarichi dei moli) sono di natura civile.

1. Si prescrive che in corrispondenza dei punti di scarico **SF1** e **SF2** siano rispettati i valori limite indicati nella Tabella 3 dell'Allegato V alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., riferiti a scarico in acque superficiali.
2. Si prescrive che in corrispondenza dei punti di scarico **SF3**, **SF4**, **SF5** e **SF6** siano rispettati i valori limite indicati nella Tabella 1 dell'Allegato V alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., riferiti a scarico in acque superficiali.



1.2 IDENTIFICAZIONE DEGLI SCARICHI PARZIALI

1.2.1 Cokeria

L'area cokeria ha un unico scarico parziale di processo:

Scarico parziale Codice scarico AIA	Fase di provenienza	Portata (2015) [m ³ /a]	Modalità di scarico	Impianto di trattamento	Scarico finale	Temperatura pH
1 AI	Fase 2.4: trattamento gas coke	609.541	continuo	Imp. biologico	SF1	31 °C / 9,3


3. Si prescrive al Gestore il rispetto dei valori limite indicati nella Tabella I per lo scarico parziale **1AI** dell'impianto di trattamento dei reflui di cokeria:



Tabella I - Cokeria - Scarico impianto di trattamento biologico cokeria

Punto di emissione	Parametro	U.M.	Limiti AIA 2011	Limiti D.Lgs. 152/2006	BAT conclusion 2012	VLE (media giornaliera)	In vigore dal
1 AI	COD	mg/l	Rimozione $\geq 90\%$	160	< 220	Rimozione $\geq 90\%$ 160	1 luglio 2020
	BOD ₅	mg/l	---	40	< 20	20	1 luglio 2020
	Solfuri	mg/l	$\leq 0,1$	1	< 0,1 (solfuri liberi)	0,1	1 aprile 2018
	Tiocianato (SCN ⁻)	mg/l	---	---	< 4	4	1 luglio 2020
	Cianuri	mg/l	$\leq 0,1$	0,5	< 0,1 (cianuri liberi)	0,1	1 aprile 2018
	IPA (6 Bornef)	mg/l	$\leq 0,05$	---	< 0,05	0,05	1 aprile 2018
	Fenoli	mg/l	$\leq 0,5$	$\leq 0,5$	< 0,5	0,5	1 aprile 2018
	Azoto ammoniacale	mg/l	Somma di NH ₄ ⁺ , NO ₃ ⁻ , NO ₂ ⁻ : < 30	15	Somma di NH ₄ ⁺ , NO ₃ ⁻ , NO ₂ ⁻ : < 15 - 50	20	1 luglio 2020
	Azoto Nitroso	mg/l		0,6			
	Azoto Nitrico	mg/l		20			
	Solidi sospesi totali	mg/l	≤ 40	80	---	30	1 luglio 2020
	Arsenico	mg/l	---	$\leq 0,5$	---	0,5	1 aprile 2018
	Cadmio	mg/l	---	< 0,02	---	0,02	1 aprile 2018
	Cromo totale	mg/l	---	≤ 2	---	2	1 aprile 2018
	Cromo esavalente	mg/l	---	$\leq 0,2$	---	0,2	1 aprile 2018
	Mercurio	mg/l	---	$\leq 0,005$	---	0,005	1 aprile 2018
	Nichel	mg/l	---	≤ 2	---	2	1 aprile 2018
	Piombo	mg/l	---	$\leq 0,2$	---	0,2	1 aprile 2018
	Rame	mg/l	---	$\leq 0,1$	---	0,1	1 aprile 2018
	Selenio	mg/l	---	$\leq 0,03$	---	0,03	1 luglio 2021
	Zinco	mg/l	---	$\leq 0,5$	---	0,5	1 aprile 2018
	Idrocarburi totali	mg/l	---	≤ 5	---	5	1 aprile 2018
	Solventi organici aromatici	mg/l	---	$\leq 0,2$	---	0,2	1 aprile 2018
	Solventi organici azotati	mg/l	---	$\leq 0,1$	---	0,1	1 aprile 2018
	Bis (2-etilesil) ftalato	µg/l	---		---	(*)	1 aprile 2018

(*) Il Gestore è tenuto a condurre a partire dal 1 aprile 2018 un monitoraggio con frequenza mensile per 12 mesi al fine di indagare la presenza di tale sostanze con le modalità riportate nel PMC.




1.2.2 Impianto di agglomerazione

Con riferimento all'impianto di agglomerazione il gestore non ha individuato punti di scarico di acque industriali.

1.2.3 Altoforno

Con riferimento al ciclo di produzione della ghisa il Gestore ha individuato i seguenti punti e modalità di scarico delle acque:

Scarico parziale Codice scarico AIA	Fase di provenienza	Portata (2015) [m ³ /a]	Modalità di scarico	Impianto di trattamento	Scarico finale	Temperatura/ pH
6 AI	Fase 1.5: trattamento gas AFO (AFO1/AFO2)	495.831	discontinuo (spurgo)	Impianto chiariflocculazione	SF1	45 °C / 7,7
8 AI	Fase 1.5: trattamento gas AFO (AFO4)	557.103	discontinuo (spurgo)	Impianto chiariflocculazione	SF1	44 °C / 8,1
9 AI	Fase 1.5: trattamento gas AFO (AFO5)	123.053	discontinuo (spurgo)	Impianto chiariflocculazione	SF1	51 °C / 7,9
10 AI	Fase 1.7: trattamento loppa (AFO1)	1.530.527 1.729.433	discontinuo	Vasca loppa	SF1	8,0
11 AI	Fase 1.7: trattamento loppa (AFO2)	3.973.164 3.386.214	discontinuo	Vasca loppa	SF1	57 °C / 8,4
12 AI	Fase 1.7: trattamento loppa (AFO4)	5.030.137 4.249.417	discontinuo	Vasca loppa	SF1	55 °C / 8,1
13 AI	Fase 1.7: trattamento loppa (AFO5)	0 0	emergenza	Impianto INBA	SF1	62 °C / 8,5




4. Si prescrive al Gestore il rispetto dei valori limite indicati nella Tabella II:

Tabella II


Altoforno – Scarichi impianti di chiariflocculazione AFO 1, AFO 2, AFO 4 e AFO 5

Punto di emissione	Parametro	U.M.	Limiti AIA 2011	Limiti D.Lgs. 152/2006 e smi	Prestazioni BAT conclusion 2012	VLE (media giornaliera)	Tempi di adeguamento
6 AI 8 AI 9 AI	Solidi sospesi totali	mg/l	≤ 50 (media giornaliera) ≤ 20 (media annuale)	80	< 30	30 (media giornaliera) 20 (media annuale)	1 aprile 2018
	Ferro	mg/l	-	2	< 5	2	1 luglio 2020
	Piombo	mg/l	-	0,2	< 0,5	0,2	1 luglio 2020
	Zinco	mg/l	-	0,5	< 2	0,5	1 luglio 2020
	Cianuri liberi	mg/l	-	0,5	< 0,4	0,4	1 luglio 2020
	Arsenico	mg/l	---	$\leq 0,5$	---	0,5	1 aprile 2018
	Cadmio	mg/l	---	< 0,02	---	0,02	1 aprile 2018
	Cromo totale	mg/l	---	≤ 2	---	2	1 aprile 2018
	Cromo esavalente	mg/l	---	$\leq 0,2$	---	0,2	1 aprile 2018
	Mercurio	mg/l	---	$\leq 0,005$	---	0,005	1 aprile 2018
	Nichel	mg/l	---	≤ 2	---	2	1 aprile 2018
	Rame	mg/l	---	$\leq 0,1$	---	0,1	1 aprile 2018
	Selenio	mg/l		$\leq 0,03$	---	0,03	1 aprile 2018
	Fenoli	mg/l		$\leq 0,5$	---	0,5	1 aprile 2018
	Idrocarburi totali	mg/l		≤ 5	---	5	1 aprile 2018
	Solventi organici aromatici	mg/l		$\leq 0,2$	---	0,2	1 aprile 2018
	Solventi organici azotati	mg/l		$\leq 0,1$	---	0,1	1 aprile 2018
	bis (2-etilesil)ftalato	µg/l			---	(*)	1 aprile 2018

(*) Il Gestore è tenuto a condurre a partire dal 1 aprile 2018 un monitoraggio con frequenza mensile per 12 mesi al fine di indagare la presenza di tale sostanze con le modalità riportate nel PMC.



5. Per gli altri scarichi parziali di natura industriale dell'altoforno (10AI, 11AI, 12AI) il documento *Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio* della Decisione di Esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012 non riporta prestazioni specifiche. I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti negli scarichi parziali **10AI, 11AI e 12AI** della vasca loppa, dovranno rispettare i valori limite indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., riferiti a scarico in acque superficiali, ad eccezione dei parametri temperatura, solfati e cloruri.
6. Lo scarico 13 AI (impianto IMBA) Considerato che tali scarichi hanno carattere discontinuo (spurgo) provenienti da impianti a ciclo chiuso non recapitanti in fognatura, per gli stessi il Gestore è tenuto a condurre un monitoraggio con le modalità riportate nel PMC.



1.2.4 Acciaieria

Con riferimento all'impianto di produzione dell'acciaio il Gestore ha individuato i seguenti punti e modalità di scarico delle acque:

Scarico parziale Codice scarico AIA	Fase di provenienza	Portata (2015) [m ³ /a]	Modalità di scarico	Impianto di trattamento	Scarico finale	Temperatura/ pH
16 AI	Fase 1.13: trattamento gas di acciaieria (ACC1)	252.127	discontinuo (spurgo)	Impianto chiarificazione	SF1	40°C; 10,6
17 AI	Fase 1.15: colaggio in continuo acciaio (CCO1)	103.040	discontinuo (spurgo)	Impianto circ. spruzzi	SF1	23°C; 8,0
18 AI	Fase 1.15: colaggio in continuo acciaio (CCO5)	82.842	discontinuo (spurgo)	Impianto circ. spruzzi	SF1	41°C; 8,6
19 AI	Fase 1.14: trattamento metallurgico secondario acciaio (RH/OB 1)	0	discontinuo ad altro impianto	Impianto filtr. e raffredd.	SF1	15°C; 8,5
40 AI	Fase 1.13: trattamento gas di acciaieria (ACC2)	379.289	discontinuo (spurgo)	Imp. chiarificazione	SF2	42°C; 9,5
41 AI	Fase 1.15: colaggio in continuo acciaio (CCO2)	91.437	discontinuo (spurgo)	Impianto circ. spruzzi	SF2	20°C; 8,0
42 AI	Fase 1.15: colaggio in continuo acciaio (CCO3)	91.437	discontinuo (spurgo)	Impianto circ. spruzzi	SF2	26°C; 7,9
43 AI	Fase 1.15: colaggio in continuo acciaio (CCO4)	91.437	discontinuo (spurgo)	Impianto circ. spruzzi	SF2	20°C; 7,9
44 AI	Fase 1.14: trattamento metallurgico secondario acciaio (RH/OB 2)	0	discontinuo ad altro impianto	Imp. filtr. e raffredd	SF2	17°C; 8,2




7. Si prescrive al Gestore il rispetto dei valori limite indicati nella Tabella III

Tabella III
Acciaieria – Scarichi impianti di chiarificazione ACC 1 e ACC 2

Punto di emissione	Parametro	U.M.	Limiti AIA 2011	Limiti D.Lgs. 152/2006 e smi	Prestazioni BAT n. 80 e 81	VLE (media giornaliera) dal 01/04/2018
16 AI 40 AI	Solidi sospesi totali	mg/l	20	≤ 80	< 20	20
	Ferro	mg/l	---	≤ 2	< 5	2
	Zinco	mg/l	---	$\leq 0,5$	< 2	0,5
	Nichel	mg/l	---	≤ 2	$< 0,5$	0,5
	Cromo totale	mg/l	---	≤ 2	$< 0,5$	0,5
	Idrocarburi totali	mg/l	---	≤ 5	< 5	5
	Arsenico	mg/l	---	$\leq 0,5$	---	0,5
	Cadmio	mg/l	---	$\leq 0,02$	---	0,02
	Cromo esavalente	mg/l	---	$\leq 0,2$	---	0,2
	Mercurio	mg/l	---	$\leq 0,005$	---	0,005
	Piombo	mg/l	---	$\leq 0,2$	---	0,2
	Rame	mg/l	---	$\leq 0,1$	---	0,1
	Selenio	mg/l	---	$\leq 0,03$	---	0,03
	Fenoli	mg/l	---	$\leq 0,5$		0,5
	Solventi organici aromatici	mg/l	---	$\leq 0,2$	---	0,2
	Solventi organici azotati	mg/l	---	$\leq 0,1$	---	0,1
	bis (2-etilesil)ftalato	$\mu\text{g/l}$	---		---	(*)

(*) Il Gestore è tenuto a condurre a partire dal 1 aprile 2018 un monitoraggio con frequenza mensile per 12 mesi al fine di indagare la presenza di tale sostanze con le modalità riportate nel PMC.



8. Si prescrive al Gestore il rispetto dei valori limite indicati nella Tabella IV

Tabella IV

Acciaieria – Scarichi impianti circ. spruzzi CCO

Punto di emissione	Parametro	U.M.	Limiti AIA 2011	Limiti D.Lgs. 152/2006 e smi	Prestazioni BAT n. 80 e 81	VLE (media giornaliera) dal 01/04/2018
17 AI 18 AI 41 AI 42 AI 43 AI	Solidi sospesi totali	mg/l	---	≤ 80	< 20	20
	Ferro	mg/l	---	≤ 2	< 5	2
	Zinco	mg/l	---	$\leq 0,5$	< 2	0,5
	Nichel	mg/l	---	≤ 2	$< 0,5$	0,5
	Cromo totale	mg/l	---	≤ 2	$< 0,5$	0,5
	Idrocarburi totali	mg/l	---	≤ 5	< 5	5
	Arsenico	mg/l	---	$\leq 0,5$	---	0,5
	Cadmio	mg/l	---	$\leq 0,02$	---	0,02
	Cromo esavalente	mg/l	---	$\leq 0,2$	---	0,2
	Mercurio	mg/l	---	$\leq 0,005$	---	0,005
	Piombo	mg/l	---	$\leq 0,2$	---	0,2
	Rame	mg/l	---	$\leq 0,1$	---	0,1
	Selenio	mg/l	---	$\leq 0,03$	---	0,03
	Fenoli	mg/l	---	$\leq 0,5$	---	0,5
	Solventi organici aromatici	mg/l	---	$\leq 0,2$	---	0,2
	Solventi organici azotati	mg/l	---	$\leq 0,1$	---	0,1
	bis (2-etilesil)ftalato	$\mu\text{g/l}$	---		---	(*)

(*) Il Gestore è tenuto a condurre a partire dal 1 aprile 2018 un monitoraggio con frequenza mensile per 12 mesi al fine di indagare la presenza di tale sostanze con le modalità riportate nel PMC.


9. Per gli altri scarichi parziali di natura industriale dell'acciaieria (**19AI e 44AI**) il documento *Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio* della Decisione di Esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012 non riporta specifiche prestazioni. Considerato che tali scarichi hanno carattere discontinuo (spurgo) provenienti da impianti a ciclo chiuso non recapitanti in fognatura, per gli stessi il Gestore è tenuto a condurre un monitoraggio con le modalità riportate nel PMC.



1.2.5 Laminazione a caldo

Con riferimento all'impianto di laminazione a caldo il Gestore ha individuato i seguenti punti e modalità di scarico delle acque:

Scarico parziale Codice scarico AIA	Fase di provenienza	Portata (2015) [m ³ /a]	Modalità di scarico	Impianto di trattamento	Scarico finale	Temperatura pH
47 AI	Fase 4.3: laminazione a caldo treni nastri (TNA1)	384.837	discontinuo (spurgo)	Impianto tratt. TNA 1	SF2	12,7 °C / 8,1
24 AI	Fase 4.3: laminazione a caldo treni nastri (TNA2)	181.865	discontinuo	Impianto tratt. TNA 2	SF1	8,3
48 AI	Fase 4.5: laminazione a caldo treno lamiera (TLA 2)	658.140	discontinuo (spurgo)	Imp. tratt. TLA 2	SF2	15 °C / 8,1



10. Si prescrive al Gestore il rispetto dei valori limite indicati nella Tabella V

Tabella V


Laminazione a caldo – Scarichi impianti di trattamento acque TNA 1, TNA 2 e TLA 2

Punto di emissione	Parametro	U.M.	Limite AIA 2011	Limiti D.Lgs. 152/2006 e smi	Prestazioni MTD	VLE (media giornaliera) dal 1/04/2018
24 AI 47 AI 48 AI	Solidi sospesi totali	mg/l	≤ 20	≤ 80	-	20
	Cromo totale	mg/l	$\leq 0,2$	≤ 2	-	0,2
	Ferro	mg/l	≤ 10	≤ 2	-	2
	Nichel	mg/l	$\leq 0,2$	≤ 2	-	0,2
	Zinco	mg/l	≤ 2	$\leq 0,5$	-	0,5
	Idrocarburi totali	mg/l	< 5	≤ 5	-	5
	Arsenico	mg/l	---	$\leq 0,5$	---	0,5
	Cadmio	mg/l	---	$< 0,02$	---	0,02
	Cromo esavalente	mg/l	---	$\leq 0,2$	---	0,2
	Mercurio	mg/l	---	$\leq 0,005$	---	0,005
	Piombo	mg/l	---	$\leq 0,2$	---	0,2
	Rame	mg/l	---	$\leq 0,1$	---	0,1
	Selenio	mg/l	---	$\leq 0,03$	---	0,03
	Fenoli	mg/l	---	$\leq 0,5$	---	0,5
	Solventi organici aromatici	mg/l	---	$\leq 0,2$	---	0,2
	Solventi organici azotati	mg/l	---	$\leq 0,1$	---	0,1
	bis (2-etilesil)ftalato	$\mu\text{g/l}$	---		---	(*)

(*) Il Gestore è tenuto a condurre a partire dal 1 aprile 2018 un monitoraggio con frequenza mensile per 12 mesi al fine di indagare la presenza di tale sostanze con le modalità riportate nel PMC.

1.2.6 Finitura nastri

Con riferimento all'impianto di finitura nastri il gestore non ha individuato punti di scarico delle acque.



1.2.7 Zincatura a caldo ed elettrozincatura

Con riferimento agli impianti zincatura a caldo ed elettrozincatura il gestore ha individuato i seguenti punti e modalità di scarico delle acque:

Scarico parziale Codice scarico AIA	Fase di provenienza	Portata (2015) [m ³ /a]	Modalità di scarico	Impianto di trattamento	Scarico finale	Temperatura pH
27 AI	Fase 5.1: zincatura a caldo Fase 11: elettrozincatura Fase 10.3: laminazione a freddo (LAF)	429.727	discontinuo	Impianto chimico fisico	SF1	14°C; 8,0

11. Si prescrive al Gestore il rispetto dei valori limite indicati nella Tabella VI

Tabella VI - Zincatura a caldo e elettrozincatura

Punto di emissione	Parametro	U.M.	Limiti AIA 2011	Limiti D.Lgs. 152/2006 e smi	Prestazioni BAT	VLE (media giornaliera) dal 1/04/2018
27 AI	Solidi sospesi totali	mg/l	≤ 20	≤ 80	---	20
	Cromo totale	mg/l	≤ 0,2	≤ 2	---	0,2
	Ferro	mg/l	≤ 10	≤ 2	---	2
	Nichel	mg/l	≤ 0,2	≤ 2	---	0,2
	Zinco	mg/l	≤ 2	≤ 0,5	---	(*)
	Piombo	mg/l	≤ 0,5	≤ 0,2	---	0,2
	Stagno	mg/l	≤ 2	≤ 10	---	2
	Arsenico	mg/l	---	≤ 0,5	---	0,5
	Cadmio	mg/l	---	< 0,02	---	0,02
	Cromo esavalente	mg/l	---	≤ 0,2	---	0,2
	Mercurio	mg/l	---	≤ 0,005	---	0,005
	Rame	mg/l	---	≤ 0,1	---	0,1
	Selenio	mg/l	---	≤ 0,03	---	0,03
	Fenoli	mg/l	---	≤ 0,5	---	0,5



	Idrocarburi totali	mg/l	---	≤ 5	---	5
	Solventi organici aromatici	mg/l	---	$\leq 0,2$	---	0,2
	Solventi organici azotati	mg/l	---	$\leq 0,1$	---	0,1
	bis (2-etilesil)ftalato	$\mu\text{g/l}$	---	---	---	(**)


(*) Il Gestore dovrà presentare, entro il 30 giugno 2019, all'Autorità competente lo studio di fattibilità previsto nell'allegato I, prescrizione UA11, al fine di traguardare il VLE di 0,5 mg/l.

(**) Il Gestore è tenuto a condurre a partire dal 1 aprile 2018 un monitoraggio con frequenza mensile per 12 mesi al fine di indagare la presenza di tale sostanze con le modalità riportate nel PMC.

Con riferimento all'impianto di laminazione a freddo il gestore ha individuato i seguenti punti e modalità di scarico delle acque:

Scarico parziale Codice scarico AIA	Fase di provenienza	Portata (2015) [m ³ /a]	Modalità di scarico	Impianto di trattamento	Scarico finale	Temperatura pH
29 AI	Fase 10.3: laminazione a freddo (LAF)	8.396	discontinuo	Impianto ultrafiltrazione	SF1	44°C; 5,7

12. Per lo scarico parziale di natura industriale dell'attività in oggetto (29AI) il documento *Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio* della Decisione di Esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012 non riporta specifiche prestazioni. I valori delle concentrazioni delle sostanze della tabella 5 presenti nello scarico parziale **29AI** dovranno rispettare i valori limite indicati nell'Allegato 5 della parte terza, Tabella 3 (scarico in acque superficiale) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ad eccezione dei parametri temperatura, solfati e cloruri.




1.2.8 Produzione tubi

Con riferimento all'impianto di produzione tubi il gestore ha individuato i seguenti punti e modalità di scarico delle acque

Scarico parziale Codice scarico AIA	Fase di provenienza	Portata (2015) [m ³ /a]	Modalità di scarico	Impianto di trattamento	Scarico finale	Temperatura pH
32 AI	Fasi 13.1÷13.6: (TUL 1)	62.119	discontinuo (spurgo)	Imp. tratt. TUL 1	SF1	8,4
51 AI	Fasi 13.1÷13.6: (TUL 2)	26.506	discontinuo (spurgo)	Imp. tratt. TUL 2	SF2	7,2

13. Per gli scarichi parziali di natura industriale dell'attività di produzione tubi (32AI e 51AI) il documento *Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio* della Decisione di Esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012 non riporta specifiche prestazioni. I valori delle concentrazioni delle sostanze della tabella 5 inquinanti presenti negli scarichi parziali **32AI e 51AI** dovranno rispettare i valori limite indicati nell'Allegato 5 della parte terza, Tabella 3 (scarico in acque superficiale) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ad eccezione dei parametri temperatura, solfati e cloruri.




1.2.9 Rivestimento tubi e lamiera

Con riferimento all'impianto di rivestimento tubi e lamiera il gestore ha individuato i seguenti punti e modalità di scarico delle acque:

Scarico parziale Codice scarico AIA	Fase di provenienza	Portata (2015) [m ³ /a]	Modalità di scarico	Impianto di trattamento	Scarico finale	Temperatura pH
33 AI	Fasi 8.6÷8.10: preriscaldamento, applicazione primer liquido, riscaldamento, rivestimento esterno, raffreddamento (RIV1)	0	emergenza	Impianto filtrazione raffreddamento	SF1	8,2
34 AI	Fasi 8.6÷8.10: preriscaldamento, applicazione primer liquido, riscaldamento, rivestimento esterno, raffreddamento (RIV3-4)	0	emergenza	Impianto filtrazione raffreddamento	SF1	8,2
52 AI	Fasi 8.6÷8.10: preriscaldamento, applicazione primer liquido, riscaldamento, rivestimento esterno, raffreddamento (RIV2-5-6)	0	emergenza	Impianto filtrazione raffreddamento	SF2	8,2

14. Per gli scarichi parziali di natura industriale dell'attività di rivestimento tubi e lamiera (33, 34 e 52) il documento *Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio* della Decisione di Esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012 non riporta specifiche prestazioni. Considerato che tali scarichi hanno carattere discontinuo (spurgo) provenienti da impianti a ciclo chiuso non recapitanti in fognatura, per gli stessi il Gestore è tenuto a condurre un monitoraggio con le modalità riportate nel PMC.



1.2.10 Impianto di trattamento percolato (VR.7):

Con riferimento alle attività associate alle principali il gestore ha individuato i seguenti punti e modalità di scarico delle acque:

Scarico parziale Codice scarico AIA	Codice impianto	Fase di provenienza	Portata (2015) [m ³ /a]	Modalità di scarico	Impianto di trattamento	Scarico finale	Temperatura pH
58 AI	A8	Fase 7.1: esercizio discariche	31.935	discontinuo	Impianto percolato (VR.7)	SF1	16C; 76

15. I valori delle concentrazioni delle sostanze della tabella 5 inquinanti presenti nello scarico parziale **58AI** dovrà rispettare i valori limite indicati nell'Allegato 5 della parte terza, Tabella 3 (scarico in acque superficiale) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ad eccezione dei parametri temperatura, solfati e cloruri.

1.2.11 Attività associate alle principali**Produzione calce**

Con riferimento all'impianto di produzione calce il gestore non ha individuato punti di scarico delle acque.

Produzione calcare

Con riferimento all'impianto di produzione calcare il gestore non ha individuato punti di scarico delle acque.

AVVERTENZA:

La domanda di AIA del 5 luglio 2017, successivamente integrata il 31 luglio 2017, costituente parte integrante del presente decreto, non viene riprodotta in quanto consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: <http://aia.minambiente.it>

17A06690

